



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E
IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO

Divisione 6

Prot. 1080 Allegati

Roma, 4 aprile 2006

A Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto
Rep. 2 – Uff. 1 SEDE

OGGETTO: Articolo 10 della Legge 647/96 - Conduttore per imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime.

Sono pervenuti a questa Direzione Generale numerosi quesiti in merito all'abilitazione del titolo professionale di "conduttore per imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime" (art. 10 della Legge 647/96) a seguito dell'emanazione del D.M. n. 121/05; tali interrogativi fanno frequentemente riferimento ad una F.A.Q. presente nel sito di *guardiacostiera.it*, che si allega in copia.

Il titolo di "conduttore" abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque marittime senza alcun limite di distanza dalla costa.

L'articolo 1 del DPR 324/01, recante il regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare, sembrerebbe richiedere ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di imbarcazioni da diporto che effettuano traffico commerciale, il possesso di un certificato adeguato. Tale assunto parrebbe determinare un'implicita abrogazione del titolo stesso o limitarlo alla sola navigazione costiera nazionale.

Al riguardo il D.M. n. 121/05, recante il regolamento relativo all'istituzione e alla disciplina dei titoli professionali del diporto, ha sancito che i titoli professionali di "conduttore per imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime" rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento, conservano validità e specie di navigazione (articolo 14, comma 2).

La norma, a fronte della creazione dei nuovi titoli professionali del diporto conformi nei requisiti minimi di formazione alle direttive comunitarie sopracitate, ha inteso garantire l'utilizzo del già acquisito titolo di conduttore su imbarcazioni nazionali in navigazione senza alcun limite dalla costa, conformemente a quanto a suo tempo disposto dal legislatore nel 1996.

Il comma 2 dell'articolo 66 del Decreto Legislativo n. 171/05 (Codice della nautica da diporto) ha peraltro abrogato i commi dall'1 al 7 dell'articolo 10 della citata Legge 647/96.

**DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E
IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO**

Divisione 6

Allegati

Quindi, alla luce di tutto ciò, il “conduttore per imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime” ex art. 10 della Legge 647/96 può svolgere la propria attività anche al di fuori delle acque nazionali.

Si rammenta infine che in Gran Bretagna, da sempre nazione di riferimento per la navigazione da diporto, l’attività di noleggio può essere svolta anche da conduttori provvisti dell’abilitazione di *Yachtmaster* e quindi privi di certificato adeguato.

Tanto si comunica al fine di consentire la necessaria attività di coordinamento.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Provinciali